



**REGIONE DEL VENETO**

**COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n. 10)**

**Parere n. 591 del 19/05/2016**

**Oggetto:** La M. Mineraria S.r.l., con sede legale in Piazza della Serenissima, 20 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – P.IVA e C.F. 02674930280.  
Concessione mineraria del giacimento “Bellocca” in Comune di Tregnago (VR).  
Comune di localizzazione: Tregnago (VR). Comune interessato: San Giovanni Ilarione (VR).  
Procedura di V.I.A., autorizzazione (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 308/2009, D.G.R. n. 327/2009) e contestuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004).

**PREMESSA**

In data 13/11/2009 è stata presentata, per l’intervento in oggetto, dalla ditta La M. Mineraria S.r.l., con sede legale in Piazza della Serenissima, 20 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – P.IVA e C.F. 02674930280, domanda di procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, approvazione/autorizzazione dell’intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009) e contestuale procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con protocollo regionale n. 642975.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 21/10/2015, è stato espresso parere non favorevole (n. 553) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Con nota n. 460617 in data 12/11/2015 gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Ditta La M. Mineraria S.r.l. (e successivamente, con nota n. 469370 in data 18/11/2015, anche alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento), formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- 1) Dagli elaborati di progetto/SIA presentati dalla ditta La M. Mineraria S.r.l. emerge che la medesima chiede la valutazione di impatto ambientale con contestuale approvazione e rilascio di una concessione mineraria e autorizzazione all’apertura di cantiere minerario sulla medesima. La concessione mineraria (che costituisce atto autonomo rispetto all’autorizzazione di cantiere) è richiesta per un ambito non comunicato, una superficie non comunicata in sede di progetto/SIA, e non delimitata/identificata ai vertici con coordinate o punti fissi, non individuata catastalmente. La prima selezione/lavorazione del minerale commisto a tufi, terre, limi, vulcanoclastiti, impurità, ecc.. è prevista parzialmente dapprima in cantiere, e successivamente in area pertinenziale ubicata in Comune di San Giovanni Ilarione. Conseguentemente i Comuni di localizzazione sono Tregnago e San Giovanni Ilarione e non il solo Comune di Tregnago come dichiarato nell’istanza presentata dalla ditta e nella correlata pubblicazione.
- 2) La ditta, in data 24/07/2014, ha inviato all’autorità paesaggistica e alla Regione Veneto documentazione integrativa e successive integrazioni che costituisce variante volontaria alla documentazione progettuale/SIA originariamente presentata.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

Tale variante volontaria, risulta modificare in modo sostanziale il progetto di cantiere minerario originariamente presentato, interessa nuovi e diversi e ulteriori ambiti di scavo, modifica i volumi, le sezioni, le modalità di coltivazione, la temporalità, ecc...

Trattasi di variante sostanziale che risulta assoggettata a nuovo iter ai sensi delle vigenti norme (pubblicazione, raccolta osservazioni, ecc..).

- 3) Dal raffronto della documentazione progettuale e di variante sostanziale presentata dalla ditta emerge quanto segue:

i volumi da estrarre e portare all'esterno del cantiere minerario risultano così aumentati e modificati:

- a) PROGETTO ORIGINARIO: ca. 160.000 mc/anno x 10 anni = 1.600.000 mc (circa 1.662.908 m<sup>3</sup>)

Trattasi di minerale indicato a progetto come bentonite (materiale di prima categoria).

*Calccare (materiale associato): 1.074.020 m<sup>3</sup>*

*“Il minerale associato sarà in parte riutilizzato in loco e in parte riutilizzato in altri cantieri.” (cfr. Relazione Tecnica).*

*“Il calccare associato stimato su valori di 1 milione di metri cubi può comprendere anche una percentuale di basalto”.*

Coltri detritiche, eluviali e colluviali da utilizzare in loco per la ricomposizione: 257.432 m<sup>3</sup>;

- b) PROGETTO VARIANTE: ca. 160.000 mc/anno x 16 anni = 2.560.000 mc (circa 2.531.600 m<sup>3</sup>).

Trattasi di materiale indicato a progetto come “tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, altre vulcanoclastiti argillificate”.

Calcari e calcareniti nummulitiche intercalate (materiale associato) stimati pari ad un 20% del totale: circa 632.900 m<sup>3</sup>.

Copertura superficiale quaternaria: circa 382.900 m<sup>3</sup>.

(Relazione geologica integrativa, cap. 8.2 *“La durata complessiva dei lavori, in via previsionale, dovrebbe aggirarsi su quasi 16 anni, compatibilmente con le esigenze di mercato, avendo previsto una produzione media annua attorno ai 160.000 m<sup>3</sup>.”* - ca. 160.000 mc/anno x 16 anni = 2.560.000 mc)

*“Per gli interventi di ricomposizione ambientale saranno impiegate le stesse coltri detritiche, eluviali e colluviali che compongono il sito attuale” (cfr. Relazione geologica integrativa, cap. 8.3).*

Nel progetto di variante (B) la temporalità di coltivazione è prolungata di oltre il 50% (da 10 anni a 16 anni).

Nel progetto di variante (B) sono indicati come “tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, altre vulcanoclastiti argillificate” anche materiali che non rientrano nella prima categoria (miniere) ai sensi dell'art. 2, del R.D. n. 1443/27. Trattasi di materiali associati che vengono estratti e portati all'esterno del cantiere minerario. Non sono stati minerariamente calcolati/stimati i quantitativi (volumi) di bentonite (minerale utile) presenti all'interno del materiale precedentemente citato da coltivare (cantiere) e nell'intero giacimento. L'oggetto di richiesta riguarda una concessione mineraria di “bentonite” e l'autorizzazione per l'apertura e coltivazione del correlato cantiere minerario.

Dalla eterogenea documentazione emerge che con la variante la ditta estrarrà e trasporterà all'esterno del cantiere i materiali precedentemente indicati (tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, altre vulcanoclastiti argillificate) per effettuarne la selezione/prima lavorazione del minerale (bentonite) all'esterno del cantiere presso lo stabilimento minerario individuato in Comune di San Giovanni Ilarione, Via Gambaretti di Sotto, 9 (cfr. Elaborato B19). La separazione dei materiali precedentemente citati da altri presenti in cantiere (vulcanoclastiti non argillificate/terre/limi/basalti/calcari nummulitici/detriti, ecc.. rifiuti minerari) viene conseguentemente effettuata nell'ambito del cantiere.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

Si richiamano le tre note della Sezione Geologia relative agli aspetti minerari e si ribadisce e si condivide quanto evidenziato dalla Struttura regionale, il cui direttore svolge anche le funzioni di ingegnere capo.

Nel merito, si ritiene che mancando, tra i vari presupposti dell'istanza, le condizioni certe di "esistenza e coltivabilità" del giacimento, non risulta ammissibile il rilascio di una concessione mineraria per la coltivazione del correlato cantiere minerario.

- 4) La documentazione di variante volontaria integrativa presentata (cfr. Relazione geologica integrativa) non quantifica/stima minerariamente il quantitativo di minerale utile (bentonite) presente a giacimento (concessione mineraria) e presente nel cantiere minerario oggetto di istanza. I dati e la relazione economica tesa a dimostrare l'economicità (e la coltivabilità) dell'intervento risultano inadeguati e fondati su dati approssimativi e apodittici.

- 5) Il sito di prima lavorazione mineraria (pertinenza) indicato solo in indirizzo in progetto (Via Gambaretti di Sotto, 9) non risulta ubicato in zona urbanisticamente e ambientalmente consona.

L'ubicazione non risulta valutata come pertinenza mineraria né rilevata e riportata in progetto/SIA. Il sito, così come indicato in solo indirizzo, non risulta idoneo alla realizzazione di un centro di lavorazione del materiale minerario né sono state progettate le strutture e gli impianti pertinenziali. Sul sito non risulta realizzabile una pertinenza mineraria idonea alla prima lavorazione/selezione del materiale estratto e collocazione del minerale utile, degli scarti, dei rifiuti di miniera e degli altri materiali. Non è esplicitata/valutata la collocazione dei necessari impianti di selezione/prima lavorazione del materiale da estrarsi e portare all'esterno del cantiere e della bentonite, né risultano valutati nel SIA tali impianti connessi alla miniera/pertinenze minerarie e correlati impatti significativi negativi sull'ambiente.

Non risultano correttamente indicate nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione le attività di selezione/prima lavorazione della bentonite (sia per il cantiere che per la pertinenza mineraria) e la collocazione dei rifiuti minerari normalmente presenti e da collocarsi in apposite strutture (D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010). Si rileva che nelle adiacenze della contrà Gambaretti è presente un pozzo acquedottistico con relativa area di rispetto ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

Per i siti esterni, accennati in progetto, sui quali effettuare provvisoriamente l'attività mineraria di selezione/prima lavorazione del minerale non è indicata l'ubicazione, la natura e la consistenza anche ai fini delle valutazioni ambientali/V.I.A. come stabilito dalle vigenti norme.

- 6) Per quanto attiene al trasporto dei materiali estratti all'esterno del cantiere minerario, anche con riferimento alla viabilità utilizzata, si rileva che la ditta non ha valutato adeguatamente tale aspetto. Manca una sufficiente analisi degli impatti sulla viabilità pubblica, traffico, rumori e polveri (cfr. SIA). Manca un coerente calcolo del numero dei mezzi impiegati.

La ditta nel progetto di variante volontaria delinea un asporto di 160.000 m<sup>3</sup>/anno (2.531.600 m<sup>3</sup>/16 anni di materiale "tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caoliniche, altre vulcanoclastiti argillificate"). Stimando circa 200 giorni lavorativi annui risulterebbero 790 m<sup>3</sup>/giorno, pari a circa 1.675 t/giorno (materiale secco). Con mezzi da circa 30 t di portata risultano 56 mezzi in entrata e 56 mezzi in uscita (112 passaggi al giorno). Non si rilevano i volumi degli altri materiali (calcari – calcareniti – basalti) previsti dal progetto in asporto.

Trattasi di traffico che risulta esprimere impatti ambientalmente e tecnicamente non compatibili con i valori ambientali espressi dal più ampio contesto, con la viabilità pubblica locale che risulta inadeguata, e con i nuclei insediativi esistenti di antica origine ubicati sui percorsi. Il materiale non selezionato, estratto dal cantiere minerario, sarà trasportato presso lo stabilimento previsto in San Giovanni Ilarione, Via Gambaretti di Sotto, 9.

La ditta non ha spiegato né dimostrato la necessità di portare all'esterno del cantiere minerario e cedere alcuni materiali associati (calcari, basalti, ecc..) nonché la destinazione dei materiali associati portati nel sito di pertinenza mineraria (San Giovanni Ilarione, via Gambaretti di Sotto, 9) dopo le attività di selezione e prima lavorazione (compresi i rifiuti minerari D. Lgs. n. 117/2008 e DGR n. 761/2010).

I materiali associati, nella Regione Veneto, vanno prioritariamente utilizzati per la ricomposizione ambientale. Si ricorda che la D.G.R. n. 651/2007 stabilisce che: "il materiale associato derivante

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

*dai lavori di miniera, autorizzati nello specifico comprensorio minerario della specifica miniera (cantieri minerari), va utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima.”*

Dalla documentazione progettuale originariamente presentata ed anche dalla documentazione progettuale di variante volontaria presentata dalla ditta emerge che la medesima non risulta aver, tra l'altro, tenuto conto dei notevoli incrementi volumetrici che i materiali subiscono con lo scavo e la movimentazione.

- 7) Non si rilevano elaborati progettuali (idonee planimetrie, sezioni quotate, ecc..) per le consistenti modifiche e l'ampliamento della strada esistente, da destinare come accesso al piazzale di cantiere e ai cantieri.

Tale viabilità (percorso montano), che raccorda più località e risulta storicamente aperta alla collettività, viene posta con il progetto presentato dalla ditta al servizio del cantiere, senza garantirne la continuità e il mantenimento dei collegamenti e dei percorsi storici intercettati dai cantieri.

Anche il progetto di ricomposizione ambientale dei cantieri non tutela/ripropone/considera i percorsi montani precedentemente citati che risultano interrotti.

Inoltre il SIA e la Relazione Paesaggistica non valutano/considerano gli interventi sulla citata viabilità di accesso e sui citati sentieri.

- 8) La variante volontaria al progetto di cantiere minerario presentata dalla ditta alla Regione e all'autorità paesaggistica evidenzia che la ricomposizione ambientale finale prevede un sistema a gradoni (pedate e alzate) conformato su uno strato di riporto di coltri detritiche, eluviali e colluviali che poggia su un sistema sottostante a gradoni di non definita conformazione.

La proposta di ricomposizione ambientale finale non affronta/studia sufficientemente gli aspetti idrogeologici e ambientali connessi (sgrondo delle acque, rischio di scivolamenti/franamenti/erosioni, impianto del bosco, modalità/temporalità di ripristino, ecc..). La Relazione tecnica del progetto originario/ il SIA e la variante volontaria presentata contengono brevi e insufficienti accenni alla ricomposizione ambientale.

L'area interessata dal cantiere minerario è boscata e soggetta a vincolo idrogeologico.

L'ambito dei cantieri disboscati e conformato come da progetto aumenta le condizioni di rischio idrogeologico espresse dal contesto.

L'area ricade in Zona sismica di classe 2. Non sono stati prodotti elaborati relativi al calcolo della stabilità degli interventi di scavo e di ripristino. Tutto ciò anche per gli aspetti sismici.

Dall'analisi del progetto in rapporto alle condizioni ambientali espresse dal Monte Bellocca emerge che:

- a) la morfologia attuale esprime uno *“sviluppo piano-altimetrico ad ondulazioni dolci e degradanti”*.

Di contro la ricomposizione proposta risulta a forte pendenza e a gradoni, modifica in modo altimetricamente e idrogeologicamente radicale, irreversibile e innaturale il profilo del crinale tutelato come invariante e gli altri versanti interessati dal cantiere. La ricomposizione proposta incide irreversibilmente e radicalmente sui caratteri peculiari e distintivi del monte Bellocca intaccandone l'integrità e la qualità visiva e costituendo elemento di degrado dei valori ambientali espressi dal medesimo.

Il monte Bellocca esprime connotazioni e fragilità paesaggistiche particolari che si prestano a condizioni di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi.

La ricomposizione a gradoni proposta costituisce: intrusione in un sistema paesaggistico con elementi atipici estranei ed incongrui; costituisce frammentazione e destrutturazione del versante (gradoni, pedate e alzate, aumento elevato di pendenza, ecc..), e connotazione del sistema paesaggistico attuale (modifica pendenze, dei crinali vincolati, dei versanti).

- b) la ricomposizione proposta, con la sottrazione ancorché non definitiva di ampie aree boscate, interrompe sia il processo di consolidamento dei versanti che ecologico e ambientale di area vasta costituitosi in tempi storici su un terreno ostile.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

- c) le soluzioni di mitigazioni proposte risultano inadeguate e insufficienti in rapporto alle irreversibili modificazioni previste dal progetto. L'intervento risulta incompatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti e tutelati espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

La "Relazione paesaggistica integrativa" presentata dalla ditta segnala i vincoli ma non considera le tutele ambientali previste dalle norme ostantive a valenza ambientale precedentemente citate.

I fotoinserimenti presentati dalla ditta risultano sostanzialmente insufficienti, inidonei e si limitano a rilevare la visibilità limitatamente agli scavi del lotto di cantiere considerato e non agli impatti visivi prodotti dall'insieme del cantiere. La tavola "Fase di rimboschimento" si limita a riportare 3 posizioni e risulta carente e inadeguata. L'impatto prodotto dalla rilevante modificazione dei crinali vincolati (vedi sezioni peraltro non quotate tavole "Lotto di coltivazione 1 - 2- 3- 4") viene eluso e sostanzialmente non riportato.

Tra l'altro risulta una palese discrepanza tra le sezioni precedentemente citate (linea bianca) e le Sezioni geologiche interpretative datate Luglio 2014 trasmesse con nota acquisita al prot. 351914/70.08.02 in data 19/08/2014.

I fotoinserimenti richiesti dalla Soprintendenza e presentati dalla ditta (cfr. tavola "Fase di rimboschimento") delineano uno scenario (a fine ricomposizione) che forse potrebbe trovare parziale riscontro dopo decine di anni dalla conclusione dei previsti lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione).

La documentazione per gli aspetti paesaggistici presentata dalla ditta, tenuto conto dei valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona (viabilità montana pubblica - pubblici transiti storici/sentieri - collegamento tra contrade/centri di antica origine, punti di visuale sensibile, sentieri di antica origine, invarianti e vincoli di tutela, ecc...), in rapporto all'entità degli scavi, delle modificazioni morfologiche irreversibili, delle temporalità previste, risulta carente, inidonea a dimostrare la compatibilità degli impatti previsti.

- 9) Il sito è ubicato in area vincolata per gli aspetti idrogeologici e paesaggistici (D. Lgs. n. 42/2004). E' connotato dalla presenza di bosco, da percorsi montani di antica origine, da storica linea confinaria (osservazione n. 3 dell'Associazione culturale Teuta Gwened), nonché da vincoli di natura ambientali quali buffer zone (art. 12.11), aree di tutela naturalistico-ambientale (art. 12.10 Monte Bellocca e Monte Perdonega), ecc... Si richiamano la Tavola 3 del P.T.C.P. e la Tavola 4 del P.A.T.

Il cantiere ricade per una piccola parte in un ambito di riqualificazione e rinaturalizzazione ambientale (art. 12.13).

Le norme a valenza ambientale (PAT e successivamente il PI) risultano ostantive alla realizzazione del cantiere minerario oggetto di istanza che prevede radicali ed esasperati sbancamenti e risagomature, rilevanti disboscamenti e impattanti modificazioni dell'assetto morfologico/idrogeologico, che, durante i lavori e a ricomposizione avvenuta, determina una incompatibile impattante alterazione del paesaggio, del profilo e pendenza dei crinali tutelati, dell'assetto idrogeologico e la creazione di innaturali gradonature (alzate e pedate).

Vedasi:

- a) art. 10.4.3 Aree boschive. Non è ammessa l'apertura di nuove strade - vanno evitati comunque scavi e movimenti terra rilevanti;
- b) art. 9.2.5 Crinali e cime (... ) per una ampiezza di 50 metri da ogni lato di (...) crinali (totale 100 metri) è vietata la realizzazione di interventi che possono alterare in forma definitiva il profilo paesaggistico collinare quali l'esecuzione di movimenti terra che provocano la variazione della sezione naturale dei pendii e delle scarpate (...);
- c) art. 12.10 Ambiti di tutela naturalistico-ambientale che richiama l'art. 9.3.1 - Invarianti da tutelare (... ) gli elementi (...) che ne compongono e connotano l'insieme del loro pregio naturalistico ambientale e paesaggistico.

Prescrizioni:

- 1d) la salvaguardia delle specifiche particolarità idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali (...)



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

- 2) non è ammessa l'apertura o l'ampliamento di cave o discariche (...);
- 3) non è ammessa l'apertura di nuove strade che non siano strade agro-silvo-pastorali (...)
- 5a) con l'esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio e del profilo dei terreni.
- d) art. 12.11 Aree di connessione naturalistica (buffer zone) - prescrizioni:
  - 5) Per tali aree vanno previste specifiche misure di tutela, ed in particolare:
    - (...)
    - d) i nuclei boscati (...) vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agro ecosistemi. (...)"

L'area del Monte Bellocca costituisce area preferenziale per la realizzazione di parchi territoriali a valenza naturalistico-ambientale. Le particolari valenze ambientali e valenze/condizioni vegetazionali, idrogeologiche, morfologiche, pedologiche espresse dal Monte Bellocca costituiscono invarianti soggette a tutela e valorizzazione (si richiama l'art. 9.3.1. del P.A.T.).

Il Monte Bellocca oltre a costituire un elemento di rilevante valenza paesaggistica ed ambientale, rappresenta una rarità e singolarità dal punto di vista geo-morfologico, essendo uno dei tre esempi di rilievi vulcano-conici della Lessinia, visibile da ogni prospettiva. Il contesto rappresenta quindi un elemento di elevato valore simbolico del paesaggio veronese.

- 10) Il proponente non analizza il Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.R. n. 842 del 15/05/2012: "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/CR del 13/12/2011)".

Le due sorgenti rilevate dalla ditta vengono rimosse/coinvolte direttamente a monte, a valle e alla scaturigine dai lavori minerari. Tali sorgenti costituiscono elementi costitutivi del sistema ambientale del Monte Bellocca (area di connessione naturalistica).

Si rileva che il cantiere minerario e relative attività che troverebbe sviluppo al di sopra di uno strato residuale di natura incerta (spessore medio di circa un metro - come da integrazione trasmessa in data 13/11/2014 prot. n. 483217 alla variante volontaria al progetto - Allegato 2) di "tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, vulcanoclastiti; livelli o lenti di calcari a nummuliti" (vedi carta geologica) non risulta garantire (in assenza di specifiche verifiche e/o apposite realizzazioni di uno specifico strato impermeabile e con adeguate pendenze e tecniche di collocazione del materiale associato soprastante ai fini ricompositivi) l'assenza di impatti negativi significativi/interferenze tra l'area di cantiere e l'acquifero sottostante, e le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile posti a valle del cantiere.

Si evidenzia che la Relazione geologica integrativa conclude evidenziando quanto segue:

*"Per quanto riguarda le modalità operative e agli altri aspetti del programma di coltivazione si rinvia alla già citata "Relazione tecnica" dello studio Conte & Pegorer - LTS del 2007."*

Si rileva che in varie parti si fa riferimento a documentazioni progettuali del 2007. Si evidenzia che il progetto da considerarsi è stato presentato dalla ditta in data 12/11/2009, acquisita al protocollo regionale n. 642975/45.07 in data 17/11/2009, con Relazione tecnica e SIA ed elaborati datati 11/11/2009.

Quanto evidenziato nel precedentemente citato Allegato 2 della integrazione trasmessa in data 13/11/2014 protocollo regionale n. 483217 alla variante volontaria al progetto, risulta in contrasto con quanto dichiarato e previsto al punto 4.4.2.2 del SIA (l'area non verrà impermeabilizzata proprio per garantire la naturale infiltrazione dell'acqua verso la zona vadosa) e punto 4.4.1.2 del SIA (realizzazione di un fossato/vasca di contenimento a valle del cantiere per la raccolta delle acque meteoriche e smaltimento per infiltrazione).

Il fossato/vasca di contenimento a valle del cantiere non è stato dimensionato né valutato per gli aspetti connessi alla dispersione delle acque, atteso che le medesime dovrebbero contenere limi bentonitici. Sul medesimo confluiscono le acque di dilavazione dell'intero cantiere che dovrebbero infiltrarsi poi nel sottosuolo. Per tali acque va dimostrata la composizione, il non



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

danneggiamento delle falde acquifere e la stabilità del suolo e dell'argine a valle (art. 103 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 30 del PTA). Va dimostrato il rispetto dell'art. 39 comma 3 del PTA e il rispetto dei limiti di emissione del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi su suolo (aspetti afferenti all'autorizzazione allo scarico e ai rischi di inquinamento).

Inoltre tale vasca di raccolta/fossato non risulta dimensionata e valutata per gli aspetti connessi alla stabilità anche in condizioni sismiche.

D'altro verso, senza una idonea soluzione (che progettualmente manca) per il contenimento/regimazione delle acque meteoriche, le acque piovane rappresentano un rilevante rischio idrogeologico/impatto ambientale (erosioni, dilavamenti, scivolamenti) non valutato/risolto.

A sud dell'area di scavo (cantiere minerario), nelle immediate adiacenze del medesimo, la Carta Tecnica Regionale individua tre pozze/stagni di raccolta delle acque da scaturigini (due vicino a quota 725 m s.l.m. di cui una con percorso di accesso specifico e una vicino a quota 665,7 m s.l.m.).

Il progetto presentato non si riferisce in merito alle medesime, alle connesse fragilità e valenze naturalistiche e correlati potenziali impatti negativi significativi, nonché alla conservazione dell'alimentazione delle stesse che risultano poste vicine ai livelli di base dello strato geologico nel quale si dichiara il rinvenimento costituito da bentoniti all'interno della formazione di "tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, vulcanoclastiti; livelli o lenti di calcari a nummuliti".

- 11) Per quanto attiene allo studio degli aspetti climatici (cfr. SIA datato Novembre 2009) sono stati investigati solo i periodi anteriori al 2000 che evidenziano tendenze a cambiamenti rilevanti (temperature, precipitazioni, eventi, ecc.). Sono note importanti variazioni climatiche (precipitazioni, temperature, venti) successive a tali periodi non investigate (2000-2014). L'ambito afferente è stato interessato da forti ed improvvisi eventi piovosi con conseguenti allagamenti, in particolare nell'ultimo decennio (piene ed allagamenti del torrente Tramignola, progno di Illasi e torrente Alpone, e correlati danni/emergenze, ecc..)

Non sono stati investigati i venti e gli ambiti di ricaduta delle polveri tenuto conto dell'ubicazione del cantiere e della composizione dei materiali movimentati.

Il materiale in uscita dal cantiere risulterebbe dirigersi (almeno fino alla eventuale realizzazione della pertinenza mineraria in San Giovanni Ilarione) prioritariamente verso Tregnago e da Tregnago verso Illasi lungo la SP10, verso la SR11 e San Martino Buon Albergo/Tangenziale Sud. In alternativa tale materiale dovrebbe dirigersi verso San Giovanni Ilarione e Montecchia di Crosara, SP17 Monteforte d'Alpone e da qui verso Soave San Bonifacio.

La stazione considerata di Bosco Chiesanuova non risulta rappresentativa.

Le stazioni di San Martino Buon Albergo e San Bonifacio evidenziano criticità (superamento dei valori limite) rilevate dal SIA ma non considerate in rapporto all'ulteriore traffico prodotto dal cantiere minerario.

Il SIA risulta tarato sul progetto originario presentato. In realtà la ditta ha presentato una variante sostanziale al progetto originario senza aggiornare il SIA.

Le matrici sviluppate nel SIA (cfr. capitolo 4.3.3 Quadro Ambientale) risultano carenti, non adeguatamente motivate e incongrue anche in rapporto agli elementi e alle criticità precedentemente evidenziate.

L'unica alternativa considerata sinteticamente risulta l'alternativa zero. Altre alternative quali rispetto dell'invariante paesaggistica (crinale) e/o mantenimento in cantiere dei materiali associati per la ricomposizione e/o asporto del solo materiale utile di miniera (bentonite) dal cantiere, ecc.. non sono state considerate.

Quanto sopra trova riscontro anche a valutazione della variante sostanziale presentata dalla ditta che esprime sostanzialmente le carenze precedentemente evidenziate. La modificazione del cantiere originario in un nuovo e diverso cantiere che non intacca parte del versante ovest del monte Bellocca non supera gli elementi ambientali e minerari ostativi alla realizzazione dell'opera emersi.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

pag. 8/24

Le misure di mitigazione previste nel SIA risultano inadeguate e insufficienti a contenere entro limiti accettabili le perturbazioni alle componenti ecosistemiche. Inoltre tali misure nel SIA vengono solo consigliate. Le mitigazioni previste devono essere valutate, cogenti, e risultare idonee a ridurre l'effetto dannoso sulle componenti ambientali.

La Ditta proponente con nota acquisita al protocollo regionale n. 501355 in data 09/12/2015, ha richiesto una proroga fino al giorno 15/02/2016, per la presentazione delle controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La richiesta è stata discussa e assentita durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/12/2015 ed è stata formalizzata alla Ditta (ed alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento) con nota n. 4378 in data 08/01/2016.

L'Avv. G. Paolo Mistruzzi per conto della Ditta La M. Mineraria S.r.l., con propria nota in data 13/02/2016 (acquisita al protocollo regionale 57393 in data 15/02/2016), ha depositato la documentazione al fine di superare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (inoltrata, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, con nota prot. 79140 in data 29/02/2016).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 575/2013).

**1 PRONUNCIAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA E TRASMISSIONE DEL MEDESIMO ALLA DITTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 bis DELLA L.R. n. 241/1990**

La Commissione regionale V.I.A. regolarmente riunita in data 21/10/2015 ha espresso parere n. 553 non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per le motivazioni riportate in premessa a detto parere e sintetizzate in 8 punti (che di seguito si richiamano integralmente) ciascuno dei quali costituisce elemento idoneo a motivare il parere. Tali motivazioni sono state trasmesse alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. n. 241/1990, con nota prot. 460617 in data 12/11/2015.

**2 OSSERVAZIONI DELLA DITTA ALLA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L.R. n. 241/1990 E NOTE ISTRUTTORIE/CONTRODEDUZIONI AI SINGOLI PUNTI**

Con nota in data 13/02/2016 (acquisita al protocollo regionale 57393 in data 15/02/2016) a firma del Dr. Avv. G. Paolo Mistruzzi con sede a A – 9754 Steinfeld an der Drau, Kirchstr. 2 VNR, è pervenuto alla Regione Veneto – Sezione Coordinamento Attività Operative, il documento di controdeduzione da parte della ditta ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. che di seguito integralmente si riporta:

*"(...) Oggetto: Codice Progetto 89/09. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. Prot. 12.11.2015 n. 460607, Class. E 410011. Replica.*

*Egregio Sig. Presidente,*

*mi è capitato in precedenza di interloquire ed anche di partecipare a vari incontri interlocutori ed esplicativi presso gli uffici regionali competenti sui vari aspetti del progetto di cui si tratta, ma mai prima d'ora mi è stato dato il privilegio di ricevere un documentario così lucido e pseudo-consequenziale come questo. È doveroso quindi rendere omaggio al notevole lavoro di verifica effettuato dal tecnico che ha formulato le osservazioni in oggetto di comunicazione in data 12.11.2015.*

*Peccato solo che la facile mattanza di costui documenti in modo palese la ritenuta qualità del lavoro svolto da tecnici ben referenziati fin dalla prima ora, e segnatamente Conte Pegorer di Treviso, ed altresì l'evidente mano morta della banda cavatori più o meno mimetizzati e la longa manus dei portatori d'interesse del territorio, pervicacemente praticata con evidente collegamento comportamentale con conseguente azione-omissione da parte di Uffici e funzionari regionali competenti.*



**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

pag. 9/24

*Tutto il lavoro progettuale infatti si è svolto con la supervisione del prof. Giampaolo De Vecchi da parte dei tecnici via via avvicendatisi su incarico della committente seguendo indicazioni e puntualizzazioni degli uffici competenti, quelli di Padova prima e quelli di Venezia poi, i quali avrebbero potuto e dovuto rappresentare ben prima d'ora e più precisamente fin dal 2003-2004 le conclusioni che ora si deducono, evitando in tal modo di incrementare i notevoli costi di indagine e di progetto. Non si è infatti mai constatata una fattiva collaborazione come dovrebbe essere anche per legge per la valorizzazione del demanio di Stato, ma piuttosto un talora malcelato tenore di disturbo a fronte di un progetto di ricerca avviato con il consenso del territorio, che via via però ha mutato atteggiamento mettendosi di traverso con ogni mezzo, lecito ed illecito, sposato da funzionari che talora preferiscono servire piuttosto che sviluppare.*

*Ciò è documentato ampiamente nei fatti e negli atti, atteso che pervicacemente si è continuato a fare riferimento ai carotaggi e alle analisi di prima battuta, palesemente carenti perché effettuate dai ministeriali senza le dovute apparecchiature, evitando accuratamente anche soltanto di nominare le ulteriori effettuate e documentate.*

*Sia consentito a tale proposito di riepilogare a seguito delle indicazioni dei tecnici riuniti: per quanto riguarda le contestazioni relative allo spessore del giacimento, si fa presente che nel 2002 erano state eseguite due serie di sondaggi a carotaggio continuo nell'ambito del giacimento del Monte Bellocca e che i sette campioni scelti dai Funzionari del Distretto Minerario di Padova erano stati inviati per le relative prove al Laboratorio di Sperimentazione Mineraria e Petrografica del Ministero delle Attività Produttive di Roma; come d'obbligo, in quanto era ritenuto l'unico abilitato in materia. Sui sette campioni analizzati da tale laboratorio, solo due sono stati ritenuti "terre da sbianca" mentre gli altri risultavano negativi.*

*Era noto a tutti che il suddetto Laboratorio disponeva di apparecchiature ai raggi X obsolete che non permettevano il rilevamento di picchi a basso angolo tali da evidenziare la presenza di minerali montmorillonitici (bentoniti). Le analisi effettuate potevano identificare solo minerali argillosi dotati di potere decolorante e pertanto ascrivibili a "terre da sbianca". Già dall'esame del tracciato DTA, riportato nella relazione del suddetto Laboratorio, e dai valori di perdita in peso si rilevava la presenza di minerali montmorillonitici nei sette campioni analizzati. Non scherziamo!*

*Tutti i campioni successivamente prelevati nell'area, in trincee ed in affioramenti vari, hanno dato documentato esito positivo (Università di Padova) come minerali di prima categoria (caolini, terre da sbianca, bentoniti, terre refrattarie, ecc.). Non v'è dubbio che le analisi effettuate presso il Servizio Geologico di Roma non siano state condotte con tecniche appropriate e pertanto siano risultati inattendibili. Di questo si era già discusso a suo tempo con i responsabili del Corpo delle Miniere e con i funzionari della Regione Veneto che, alle nostre contestazioni, potevano consigliarci di rifare le analisi sugli stessi campioni, presso laboratori qualificati. I campioni dovevano tenerli gli uffici a ciò deputati, dopo quello che sono costati. Che intenzionalità si deduce da ciò? Invece, i campioni non sono stati conservati impedendo ulteriori verifiche, ed una parte anzi è stata rubata in sito poche ore dal reperimento, a riprova che la mano morta aveva ed ha tuttora interessi concreti.*

*Tutti sanno che sul Monte Bellocca ci sono da sempre i materiali di cui si tratta, ed è proprio per questo che si vuole impedire a noi di operare! Arrivare ora a sostenere che non è dimostrata l'esistenza e la portata dei giacimenti è largamente strumentale ed estraneo alla realtà, e chi se ne fa portatore si assume tutte le responsabilità, sia a livello tecnico-amministrativo che politico. Diverso è ostacolare il progetto per altri motivi, ma non con argomentazioni aprioristiche.*

*Paradossale poi la dichiarazione secondo cui non è dimostrata la coltivabilità del giacimento quando:*

- a) I funzionari regionali hanno chiesto e ottenuto che il metodo di coltivazione evidenziato nella prima versione progettuale (Conte Pegorer) venisse cambiato in quello successivamente presentato (ripeto, come da richiesta degli uffici) e quindi su queste basi poi si sono elaborati i piani forestali e soprattutto quelli paesaggistici*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

- b) *La Sovrintendenza di Verona approvava il progetto presentato con integrazioni sempre in seguito a richieste e proposte, che inducevano i nostri tecnici (se ne sono occupati via via più di sette) di meravigliarsi della incredibile creatività nel farci lavorare più volte intorno alle stesse cose. La Sovrintendenza però riceveva per tutta risposta dallo sceriffo di turno del Comune di Tregnago una lettera ricattatoria e intimidatoria degna della competente Procura della Repubblica, con intimazione a ritirare l'approvazione, violando le norme di legge.*
- c) *In ogni caso si trattò di modifiche migliorative che non comportano nessun stravolgimento al cantiere, discusse negli uffici e in commissione con presenza dei tecnici Cucato e prof. De Vecchi, proprio perché si è sempre cercato collaborazione anche nell'esperienza altrui.*
- d) *Si vuole ignorare tutto questo? Tutto è migliorabile, ma se si gioca sporco si raccoglie sporco. È documentata ogni volontà di collaborazione da parte della LA M. MINERARIA S.r.l. – a differenza di quanti l'hanno preceduta sia lì che altrove – atta a operare con trasparenza e con la partecipazione delle comunità locali interessate, palesemente deviate da informazioni che servono ad altri e non corrispondenti a quelle reali.*

*Gli investimenti fatti sono stati cospicui anche perché orientati da chi – come ora documenta la vostra relazione – voleva rendere vano ogni intento, sia attraverso tecnici compiacenti sia con il silente “struscio” amministrativo, non essendo pensabile una carenza professionale pura e semplice. Se ci fosse stato manifestato a tempo a luogo un documentato ostacolo di fondo, si sarebbe perlomeno evitato di buttare al vento risorse che sarebbero state utili in altri campi.*

*Inoltre le normative si sono fatte col tempo più stringenti, per contrastare giustamente gli abusi commessi da cavatori di pochi scrupoli che hanno deturpato il territorio. Se ci fosse stata coerenza, la concessione si sarebbe potuta riconoscere almeno 13 anni fa. Ora un diniego comporterebbe un danno che nessun imprenditore può accettare senza rivalsa.*

*Varie relazioni ed integrazioni sono state presentate tra il 2003 e il 2014-2015, sostenute e illustrate dettagliatamente di persona e più volte dal supervisore del progetto prof. De Vecchi, e sembrava ogni volta che si fosse capito e recepito che il materiale sottostante è identico a quello soprastante, ed anche i tecnici degli uffici addetti tramite sopralluogo si sono resi conto di come gli strati si vedono distintamente, ma evidentemente a qualcuno non interessa che sia chiarito anche a livello tecnico-scientifico la rilevanza dei campioni prelevati e la portata del giacimento, perché trattasi di conoscenze “scomode” rispetto all'obiettivo di fondo di fermare tutto.*

*Devo rimarcare che nella lettera inviata in data 29.04.2015 dal Dirigente del Settore Gestione e Tutela Risorse Geologiche della Regione Veneto sono state parzialmente contestate e ritenute insufficienti, al fine di una valutazione della potenza del giacimento, le indagini effettuate ancora una quindicina d'anni fa nel permesso di ricerca denominato “Belloca”, indagini effettuate su indicazione e sotto la stretta sorveglianza dei Tecnici dell'allora Corpo delle Miniere di Padova.*

*L'indagine geoelettrica, le numerose trincee e scavi, compiuti e controllati a suo tempo dai suddetti tecnici e la perforazione a carotaggio continuo documentano in modo più che sufficiente la valutazione della potenza ed estensione dell'orizzonte argillificato. Si è operato sul posto con costosi macchinari fatti venire da fuori perché in Veneto allora non c'erano. Il responsabile ing. Di Bisceglie – che potrei sentire in qualsiasi momento – dichiarò in presenza di testimoni che i campioni prelevati erano sufficienti, diversamente si sarebbero fatti subito altri prelievi, avendo tutta l'attrezzatura e il macchinario in loco, ma forse qualcuno assimila lo staff della LA MINERARIA S.r.l. a degli ignoranti.*

*Se fosse sfuggito, va richiamato che nella relazione geologica del Dott. Cucato sono messe in evidenza e valutate attentamente le indagini compiute nell'area del Monte Belloca. Come si evince dalla lettera inviata in data 29.04.15, nella relazione geologica del suddetto dott. Cucato sono stati affrontati tutti gli aspetti relativi allo spessore del giacimento e alla sua estensione areale.*

*Pretendere per un giacimento di argille a carattere bentonitico, il cui valore è relativamente modesto, un'ulteriore ripresa delle indagini sul terreno con “un adeguato numero di sondaggi profondi e diffusi”*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

pag. 11/24

*per meglio definirne la potenza, ha il sapore di una presa in giro se si considera la spesa sia dei sondaggi che delle analisi connesse, anch'esse sempre concordate e coordinate.*

*Non ritengo in questa fase abbia senso entrare in merito ad altre osservazioni su punti esposti dal relatore, come ad esempio l'aspetto idrogeologico o sismico su cui potremmo intrattenerci abbondantemente, perché va prima chiarito il punto centrale e cioè quello dell'esistenza del giacimento e della sua coltivabilità. Mi limito pertanto ad alcune annotazioni che possano meglio inquadrare gli aspetti riportati.*

*Sul tema "analisi": importanti analisi sono state rifatte successivamente anche in siti contermini e a profondità confrontabili dando risultati del tutto diversi, positivi per quanto riguarda la presenza di minerali di prima categoria (vd. ultimo gruppo di analisi effettuate dal Prof. De Vecchi nel 2003), nonché tutte le altre in ordine di data da parte di laboratori riconosciuti, che qui si allegano, dalle quali si evidenzia la presenza di clorite, il che significa che si tratta di bentonite al 100%. La delucidazione di queste motivazioni è stato l'argomento principale anche dell'incontro in Regione Veneto con l'Ingegnere Puiatti del dicembre 2014 e suo collaboratore schierato. Sembra che questo non sia servito, anche se tale ostacolo è già stato rimosso alla fine della campagna dei sondaggi e delle analisi (nel 2002-3: ben 12 anni fa!). Le analisi eseguite sono sufficienti e si è dimostrata l'esistenza di minerale utile anche nel sottosuolo del Monte Bellocca, dunque vi erano all'epoca tutte le premesse per andare avanti. È provato che fin da allora la M. MINERARIA S.r.l. è stata raggirata col solo intento di prendere tempo con il SIA ecc. Si sono inventati di tutto pur di trovare scuse e ostacoli argomentando anche su quanto non esisteva affatto. Se avessero ritenuto che vi era un problema relativo alla "esistenza" di un giacimento di argille bentonitiche nel Monte Bellocca questo doveva essere evidenziato dalla Regione Veneto a suo tempo (2002-2003), prima di effettuare ulteriori studi ed in particolare il SIA ed il piano di coltivazione, e non più di dieci anni dopo, quando questi studi sono stati effettuati. Comunque all'epoca c'è stata la presenza e partecipazione personale dell'ing. Di Bisceglie sopra ricordato con la geologa Liolon e anche il "vostro" illustre Martino dell'Osbel che curava anche la sicurezza, ha assistito, e portato via il materiale con le prove tecniche positive oltre a un camion di materiale per prove industriali.*

*Le analisi consegnate e riconosciute sono state fatte dai seguenti laboratori:*

- Technoprove (VI) gennaio 2000 – 4 campioni positivi
- Roma – maggio 2002 – 2 campioni positivi ed anche altri a disposizione
- Università di Padova eseguite e certificate in laboratorio dal prof De Vecchi, 8 campioni tutti positivi, uno già si sapeva, in quanto proveniva dal terreno del sorvegliante Aurelio Busaro, gli ettari del permesso di ricerca erano in tutto 614!
- C.N.R. – ottobre 2003 – sezione di Padova – tutti 3 i campioni positivi

*Erano state quindi dimostrate al massimo le potenzialità del minerale e nel giro di un anno c'era titolo a ottenere la concessione mineraria e a cominciare a coltivare il giacimento. Sarà bene che qualcuno competente vada a rivedersi detta documentazione.*

*Sul Punto 1) della vostra relazione ritengo trattarsi di una svista: ogni richiesta è stata esposta anche a San Giovanni Ilarione come a Tregnago con successiva riduzione della concessione da 82 h a 23 h, che non ricadono nel comune di S. G. Ilarione che aveva approvato le ricerche all'unanimità. Hanno rubato anche queste prove, la Maragno è andata in comune di San Giovanni Ilarione e ha letto la pratica, son passati anni anche qui e chissà cosa si trova, poiché era stata redatta una carta catastale e CD! Sparito o sottratto tutto?*

*Ci sono stati interventi più volte negli uffici competenti, ma mai è stata fatta una richiesta specifica prima d'ora. Naturalmente si può provvedere di nuovo, ma che bella presa in giro....*

*Punto 2) e 3) pro parte – l'integrazione, sempre su richiesta, è stata soddisfatta, ma si noti che i dirigenti, Costantini prima e Garro poi, dichiararono che non serviva più continuare le ricerche e si poteva passare alla richiesta di concessione mineraria!*

*Quanto consegnato nell'estate 2014 voleva superare alcuni evidenti limiti del SIA in particolare il grosso impatto ambientale che avrebbe avuto il rilievo del Bellocca e quindi sono state eliminate le gradonature*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

alla fine dello scavo. Anche le modalità di escavazione e la temporalità sono state modificate per attenuare l'impatto ambientale.

Punto 3) – viene indicato che nel “Progetto di variante (B) non sono stati minerariamente calcolati/stimati i quantitativi (volumi) di bentonite (minerale utile) presenti all'interno del materiale precedentemente citato da coltivare (cantiere) e nell'intero giacimento”. Nella relazione citata si parla di “tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caoliniche, altre vulcanoclastiti argillificate” in quanto questi sono i materiali (rocce) come si presentano sul terreno e nei sondaggi effettuati. Al fine di ottemperare alle osservazioni indicate dalla Commissione VIA si è rifatto (vedasi di seguito) un calcolo volumetrico del materiale presente nel “giacimento del Monte Bellocca”, facendo una stima dei quantitativi (volumi) di materiale di prima categoria presenti nell'area. Il calcolo è stato riferito al sottosuolo dell'area delimitata dalla linea nera in grassetto della Tavola 4 (elaborati luglio 2014) che rappresenta il “Limite area di escavazione delle argille bentonitiche e caoliniche, tufiti argillificate ed altri prodotti intercalati (altre vulcanoclastiti, calcari eocenici)”. Tale area è leggermente diversa da quella indicata nel “progetto originario” (SIA – 2009). A dimostrazione che c'è convergenza in merito all'impatto ambientale, si ritenne opportuno pertanto di rinunciare al lotto 4, senza rifare il progetto.

Calcolo volumetrico “giacimento Monte Bellocca”:

Superficie: 346.352,3 m<sup>2</sup>.

Materiale di prima categoria (prevalentemente bentonite): circa 3.890.000 m<sup>3</sup>.

Materiale associato (prevalentemente calcari e calcareniti, con modeste percentuali di basalto e di argille di seconda categoria): circa 2.550.000 m<sup>3</sup>.

Copertura superficiale quaternaria: circa 632.000 m<sup>3</sup>.

Calcolo volumetrico riferito ai singoli lotti (cfr. Relazione geologica integrativa del luglio 2014):

Lotto 1

Superficie: circa 88.200 m<sup>2</sup>.

Materiale di prima categoria (prevalentemente bentonite): circa 804.600 m<sup>3</sup>.

Materiale associato (prevalentemente calcari e calcareniti, con modeste percentuali di basalto e di argille di seconda categoria): circa 536.400 m<sup>3</sup>.

Copertura superficiale quaternaria: circa 157.000 m<sup>3</sup>.

Lotto 2

Superficie: circa 67.700 m<sup>2</sup>.

Materiale di prima categoria (prevalentemente bentonite): circa 654.120 m<sup>3</sup>.

Materiale associato (prevalentemente calcari e calcareniti, con modeste percentuali di basalto e di argille di seconda categoria): circa 436.080 m<sup>3</sup>.

Copertura superficiale quaternaria: circa 111.700 m<sup>3</sup>.

Lotto 3

Superficie: circa 34.700 m<sup>2</sup>.

Materiale di prima categoria (prevalentemente bentonite): circa 214.980 m<sup>3</sup>.

Materiale associato (prevalentemente calcari e calcareniti, con modeste percentuali di basalto e di argille di seconda categoria): circa 143.320 m<sup>3</sup>.

Copertura superficiale quaternaria: circa 53.800 m<sup>3</sup>.

Lotto 4

Superficie: circa 40.300 m<sup>2</sup>.

Materiale di prima categoria (prevalentemente bentonite): circa 225.000 m<sup>3</sup>.

Materiale associato (prevalentemente calcari e calcareniti, con modeste percentuali di basalto e di argille di seconda categoria): circa 150.000 m<sup>3</sup>.

Copertura superficiale quaternaria: circa 60.400 m<sup>3</sup>.

Calcolo volumetrico riferito all'intero cantiere:

superficie: circa 230.900 m<sup>2</sup>.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

*Materiale di prima categoria (prevalentemente bentonite): circa 1.898.700 m<sup>3</sup>.*

*Materiale associato (prevalentemente calcari e calcareniti, con modeste percentuali di basalto e di argille di seconda categoria): circa 1.265.800 m<sup>3</sup>.*

*Copertura superficiale quaternaria: circa 111.700 m<sup>3</sup>.*

*Sulla base delle stime di produzione media annua indicate nelle precedenti relazioni, pari a circa 160.000 m<sup>3</sup> annui, risulterebbe che la durata complessiva dei lavori, in via previsionale, dovrebbe aggirarsi su quasi 12 anni, compatibilmente con le esigenze di mercato.*

*La M. MINERARIA S.r.l. rinuncia all'ultimo lotto, cioè il 4° lotto, il volume complessivo di materiale ascrivibile alla prima categoria viene stimato in ogni caso inferiore alla somma dei lotti 1+2+3 (somma pari a circa 1.673.700 m<sup>3</sup>), in quanto salvaguardando l'area del lotto 4, che non verrebbe interessata dalle attività di cantiere, occorrerà profilare in modo adeguato la scarpata a N e NW del lotto 3, in modo da mantenere un angolo medio finale intorno ai 25°. Quindi parte del materiale presente in questo settore del lotto verrebbe salvaguardato dall'escavazione in modo da creare la giusta inclinazione alla scarpata di scavo. Una stima grosso modo porta ad indicare che circa 1/3 del volume del lotto 3 verrebbe escluso dall'escavazione proprio per i motivi qui sopra citati. Pertanto rinunciando al 4° lotto la stima del volume complessivo del materiale di prima categoria interessato dall'escavazione si posiziona a circa 1.602.100 m<sup>3</sup>, valore del tutto confrontabile con quello del "Progetto originario", mantenendo una "temporalità di coltivazione" sostanzialmente invariata rispetto a quanto indicato in esso ed in più, con il vantaggio di coinvolgere nell'attività di cantiere un'area decisamente minore da quanto in precedenza previsto.*

*Punto 4) – la quantifica/stima dal punto di vista minerario di minerale utile dipende non solo dalla "esatta conoscenza" della geometria dell'intervallo utile, ma anche dall'effettiva percentuale di minerale utile presente, elemento questo che non può che provenire dalle analisi mineralogiche; una stima approssimativa del materiale di prima categoria è stata fatta nelle pagine precedenti. Si ricordi comunque che la Concessione mineraria è riferita non solo a bentonite, ma a "caolino, bentoniti, terre da sbianca, terre refrattarie, terraglia forte, marna da cemento". Secondo i parametri indicati dal prof. De Vecchi anche a seguito delle indagini da lui effettuate il valore medio è di circa 60% di materiale di 1° categoria in tutto l'intervallo stratigrafico comprendente "tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caoliniche, altre vulcanoclastiti, con livelli e lenti di calcari nummulitici".*

*Punto 5) – osservazioni pertinenti da riconsiderare: se si fosse ascoltato alla lettera quanto richiesto via via LA M. MINERARIA S.r.l. sarebbe fallita da tempo visti i costi degli affitti macchinario oltre alle indagini, i capannoni per la lavorazione del minerale ecc. ecc. Da 15 anni si aspetta, mentre i soci hanno siti a sufficienza da poter scegliere con criteri selettivi coerenti.*

*Punto 6) – non entro nel merito dell'utilizzo del materiale associato (vedi sopra) che, se portato fuori dal cantiere, in toto o in parte, farebbe aumentare in modo significativo il numero di camion giornalieri e la temporalità di coltivazione del cantiere; aspetto da rivedere per non alterare sensibilmente il piano di coltivazione, anche considerando stoccaggio, accumuli e problemi idrogeologici nel deflusso delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale, tuttavia di semplice soluzione.*

*Punto 7) e 8) – alcune osservazioni potevano essere esplicitamente fatte presenti già a suo tempo: perché non sono state richieste all'epoca del SIA? In particolare lo studio di scivolamenti/franamenti/erosioni dal punto di vista geologico/geotecnico/geomeccanico, nonché per quanto riguarda il fatto che l'area ricade in Zona sismica 2. Osserviamo comunque che tutti gli aspetti idrogeologici e idrologici richiamati al punto 10) sono stati oggetto di trattazione diffusa da parte del dott. Cucato nella comunicazione dell'ottobre 2014, che invitiamo a rileggere.*

*È stato fatto un controllo se vi erano incongruenze tra le sezioni geologiche presentate (Tavola 2 – Sezioni geologiche interpretative a scala 1:2000) e le sezioni in cui vengono ricostruite le modalità di escavazione e di ripristino dei versanti oggetto di scavo (tavole "Lotto di coltivazione 1-2-3-4"). Non sono state discrepanze se non nella tavola "lotto 4.pdf" che riporta erroneamente il titolo "Lotto di coltivazione 3-4 e 1\_sezione 2" al posto di "Lotto di coltivazione 3-4\_sezione 4".*

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

pag. 14/24

*Pertanto si desume che le incongruenze evidenziate dalla Commissione VIA siano legate all'errato confronto di suddetta tavola con la sezione geologica 2 al posto della sezione geologica 4. In ogni caso si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la risoluzione di altre eventuali incongruenze da evidenziarsi.*

*Per quanto riguarda la parte finale è del tutto inesatto definire il Monte Bellocca come uno dei tre esempi di rilievi vulcano-conici della Lessinia. La morfologia del rilievo è prettamente erosiva. L'apparato vulcanico che all'epoca, nel Terziario, esisteva nell'area è stato completamente smantellato. Di esso è rimasto unicamente il condotto vulcanico sottostante all'eventuale apparato vulcanico, circondato dal materiale incassante (Scaglia rossa in basso, tufi, tufiti, breccie vulcanoclastiche, ecc., in alto), riempito da basalti colonnari (neck basaltico). Questi ultimi affiorano unicamente sulla sommità del rilievo e non li vede nessuno da lontano. È stata l'escavazione del detrito di falda basaltico effettuata nei decenni scorsi sul lato occidentale del rilievo che ha dato maggiore visibilità alla sommità dello stesso.*

*Punto 10) – il nuovo piano di tutela delle Acque è del 2012. Dunque posteriore al SIA ed antecedente alla Relazione Geologica Integrativa dell'estate 2014, che comunque non interveniva su tale filone di indagine. Per quanto riguarda l'importanza delle due cosiddette sorgenti presenti nella sommità del Bellocca non entriamo in merito in quanto a nostro avviso di ridicola importanza. Idem per quanto riguarda le tre pozze/stagni, che, se non ricordiamo male, sono in parte di origine artificiale. Pertanto che esse abbiano origine da scaturigini naturali è un'affermazione che trova il tempo che trova, in specifico per la pozza a sud del rilievo del Bellocca, nei pressi del tornante della strada di arroccamento, che risulta essere artificiale.*

*Alla luce di quanto sopra e quanto ulteriormente documentabile si ritiene particolarmente grave che, ignorando in toto gli elementi fondamentali acquisiti agli atti, si arrivi a esprimere un parere negativo sul progetto, sempre perfettibile, ma nel quadro dei presupposti di fondo rappresentati da "esistenza e coltivabilità" come chiarito e chi vuol capire.*

*Una revisione potrebbe avere senso solo se cessano le artate prese di posizione e si indicano i parametri di fronte ai quali in progetto ottiene via libera. È auspicabile che non continui la prassi seguita da vari funzionari alternatisi nelle competenze dei vari uffici regionali, ciascuno dei quali esprime richieste opposte rispetto a quelle dei predecessori, tranne, guarda caso, il costante intento di ignorare, disorientare o bloccare pareri e lavoro svolto da tecnici di provata competenza."*

**NOTA ISTRUTTORIA**

L'avvocato Mistruzzi afferma che la Soprintendenza di Verona ha espresso parere favorevole sul progetto; si rileva, invece, che la medesima non ha espresso parere e ha solo richiesto integrazioni.

L'avvocato Mistruzzi evidenzia l'esistenza e coltivabilità del giacimento. Al riguardo si richiama di contro il pronunciamento dell'Autorità Mineraria e quanto emerso e riportato nel pronunciamento VIA in data 04/10/2015.

L'avvocato Mistruzzi esprime "considerazioni" in merito al punto 1 del pronunciamento di V.I.A.

Al riguardo si rileva che il medesimo ribadisce quanto segue:

*"(...) Conseguentemente i Comuni di localizzazione sono Tregnago e San Giovanni Ilarione e non il solo Comune di Tregnago come dichiarato nell'istanza presentata dalla ditta e nella correlata pubblicazione.(...)"*

Si ricorda che la pubblicazione avvenuta sul giornale "Il Gazzettino" in data 30.06.2010 riporta le seguenti frasi:

*"(...) Localizzazione Comune di Tregnago, località Monte Bellocca." – "Presentazione al pubblico dello studio di impatto ambientale. Il giorno 6 luglio 2010 alle ore 17.30 presso la Sala Civica del Comune di Tregnago (VR) si terrà la presentazione pubblica del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (...)"*

Per quanto attiene alle considerazioni avanzate dall'avvocato Mistruzzi relative ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del pronunciamento VIA si ribadisce quanto evidenziato dal pronunciamento medesimo. Peraltro, dagli atti emerge un permesso di ricerca mineraria scaduto che risultava riferito a "caolino bentoniti, terre da

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

pag. 15/24

*sbianca, terre refrattarie, terraglia forte, marna da cemento*” ma con attività di ricerca e analisi tese a dimostrare l’esistenza e coltivabilità di bentonite (materiale di prima categoria).

Si richiama in toto quanto evidenziato dall’Autorità Mineraria con nota prot. n. 25860 del 18/01/2012 e quanto riportato nel pronunciamento V.I.A. (parere n. 553 del 21/10/2015).

Si ribadiscono le singolarità e valenze espresse dal Monte Bellocca e quanto evidenziato al punto 10 del pronunciamento VIA.

Vista la comunicazione in data 13.02.2016 dall’avvocato Mistruzzi precedentemente richiamata, si rileva che la replica avanzata dal Dr. Avv. G. Paolo Mistruzzi non risulta esprimere elementi e/o valenze tecnico-giuridiche atte ad incidere ai sensi della L. 241/90, sul pronunciamento VIA in data 04.10.2015.

Si rileva che il Dr. Avv. G. Paolo Mistruzzi, con sede in Austria, ha inviato la comunicazione precedentemente citata su propria carta intestata, a propria firma, senza controfirma della ditta interessata. L’avvocato Mistruzzi appare svolgere funzioni legali di controdeduzione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (nota prot. 460607 in data 12/11/2015), si presume, su mandato della ditta.

Con riferimento alla comunicazione in data 13/02/2016, precedentemente citata, si segnala al Dipartimento Ambiente della regione Veneto l’opportunità che la medesima, unitamente alla D.G.R. conseguente al pronunciamento di V.I.A., sia trasmessa all’Avvocatura regionale per le valutazioni di competenza.

**3 VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

- vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
  - la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
  - il R.D. n. 1443 del 22.7.1927, “Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno e tutte le vigenti norme in materia mineraria”;
  - la L.R. Veneto n. 7 del 25/02/2005, art. 1, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo, nonché la L.R. 44/82 e ss.mm.ii.”;
  - la D.G.R. n. 651 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di cantieri minerari già autorizzati”;
  - il D. Lgs. n. 117 del 30/05/2008 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. n. 761 del 15/03/2010”;
  - R.D.L. 15/06/1936, n. 1347 “Provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
  - R.D. 25/01/1937, n. 218 “Convertito in legge il R.D.L. 15/06/1936, n. 1347”;
  - L. 04/03/1958 n. 198 - Delega al potere esecutivo in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere;
  - D.P.R. 14/01/1972, n. 2 (art. 1, lett. a) - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materie di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale;
  - D.P.R. 24/07/1977, n. 616, art. 61 e Art. 82 - Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382;
  - L. 06/10/1982, n. 752 - Norme per l’attuazione della politica mineraria;
  - L. 08/07/1986, n. 349 (art. 2, lett. d) - Istituzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale;
  - L. 30/07/1990, n. 221 - Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria;
  - D.P.R. 18/04/1994, n. 382 - Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale;
  - D.L. 30/03/1999, n. 96 - Intervento sostitutivo del governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’articolo 4, comma 5, della L. 15 marzo



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

- 1997, n. 59, e successive modificazioni (art. 9);
- il D.P.R. n. 128 del 09/04/1959, Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
  - il D. Lgs. n. 42/2004 in materia paesaggistica;
  - il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R. n. 2299/2014 relativi alla Rete Natura 2000;
  - il R.D. n.3267 del 30/12/1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- vista la DGR n.3134 del 28/10/2008 di diniego di un'istanza di cava sul medesimo contesto espresso previo parere contrario della CTPAC di Verona in data 29/11/2006 e parere unanime negativo della CTRAE in data 31/03/2008, motivato anche ambientalmente e logisticamente nei termini riportati in premessa;
- rilevato che anche per l'intervento in esame risulta condivisibile quanto rilevato dalla D.G.R. n.3134/2008 nei termini che seguono:
- “(…) la posizione topografica dell'area di intervento e la consistente presenza di bosco rendono l'intervento visibile da diverse posizioni panoramiche anche a grande distanza: il Monte Bellocca infatti, oltre a costituire un elemento di rilevante valenza paesaggistica ed ambientale, rappresenta una rarità e singolarità dal punto di vista geo-morfologico, essendo uno dei tre esempi di rilievi vulcano-conici della Lessinia, visibile da ogni prospettiva. Il contesto rappresenta quindi un elemento di elevato valore simbolico del paesaggio veronese. Il progetto di cava in esame risulta alterare in modo sostanziale la morfologia dei luoghi sia nel corso dei lavori di estrazione che al termine dei lavori di ricomposizione ambientale. Costituisce quindi un elemento di discontinuità e modificazione territoriale irreversibile ed incompatibile con le prevalenti valenze ambientali e paesaggistiche espresse dai luoghi”*
- (…)
- “la viabilità individuata quale transito dei mezzi da e per l'area di cava risulta da sempre strutturata in modo tale da non poter sopportare il traffico pesante che ineludibilmente deriva da una attività quale quella proposta con conseguente impossibilità, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista ambientale, di accogliere l'impatto derivante dal trasporto di materiali di cava qualora la medesima trovasse attivazione. A sostegno di quanto affermato risulta già da tempo esistente, sull'asse viario Tregnago-Finetti che dovrebbe sopportare il transito dei mezzi di cava, il divieto di transito per automezzi pesanti derivante dalla fragilità della sede stradale che in alcuni punti si presenta completamente dissestata a causa di cedimenti del terreno. La viabilità citata inoltre esprime anch'essa rilevante valenza paesaggistico-ambientale (…)”*;
- visto il pronunciamento dell'UP Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), Prot. 251963/57.10 del 5/5/2010;
  - visto il permesso di ricerca Bellocca, poi scaduto e non rinnovato dalla ditta;
  - vista la documentazione progettuale presentata dalla ditta, le successive integrazioni alla medesima, la variante integrativa volontaria presentata dalla ditta in data 21/07/2014 e le ulteriori successive integrazioni alla medesima.
- La ditta con la documentazione presentata chiede il riconoscimento del giacimento minerario ed il rilascio di concessione mineraria da denominarsi “Bellocca” per la coltivazione di bentonite da ubicarsi nel Comune di Tregnago nonché l'autorizzazione per l'apertura e la coltivazione del correlato cantiere minerario (Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 art. 1 e DGR 651/2007).
- Si dà atto che con la documentazione progettuale integrativa presentata in data 21/07/2014, acquisita al protocollo regionale n. 317004 - E410011 in data 24/07/2014 e successive integrazioni la ditta ha presentato alla Regione e alla Soprintendenza documentazione in risposta alla richiesta di quest'ultima in data 10/05/2012 prot. n. 12518 per il pronunciamento previsto dal D. Lgs. n. 42/2004.
- rilevato che in realtà la ditta con tale documentazione, inviata anche alla Regione, ha autonomamente trasmesso una variante volontaria al progetto di cantiere minerario che tra l'altro interessa anche nuovi e diversi ambiti di scavo e modifica i volumi di scavo e la temporalità originariamente prevista.





## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

pag. 17/24

- viste le comunicazioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in premessa riportate;
- visto quanto comunicato dal Servizio Forestale Regionale di Verona trasmesso in data 05/07/2011;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Verona n.211 del 30/09/2010 con la quale la Giunta esprime parere sfavorevole (negativo) di compatibilità ambientale sul progetto denominato “Concessione Mineraria del giacimento Bellocca in Comune di Tregnago” presentato dalla ditta La M. Mineraria S.r.l.;
- preso atto che l'intervento così come proposto e integrato, risulta localizzato in un'area in cui sono presenti vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientale;
- visto il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.A.T. e il P.I. dei Comuni di Tregnago e San Giovanni Ilarione;
- visto il pronunciamento della Commissione regionale V.I.A. avvenuto nella seduta in data 04/10/2015;
- vista la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. trasmessa alla Ditta proponente con nota prot. 460607 in data 12/11/2015 e la relativa replica/controdeduzione dell'avv. G. Paolo Mistruzzi in data 13/02/2016 riportata in premessa;
- valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;
- valutati e bilanciati gli interessi ambientali e l'interesse minerario espresso dal progetto;
- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta incompatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- richiamato e condiviso quanto precedentemente evidenziato dal presente atto ed i contenuti delle note istruttorie precedentemente espresse anche in risposta alle osservazioni/controdeduzioni avanzate dall'avv. Mistruzzi a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A., presenti tutti i suoi Componenti (assenti il Presidente, il Commissario Straordinario ARPAV, il Dott. Nicola Dell'Acqua, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

### **parere non favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame presentato dalla Ditta La M. Mineraria S.r.l., con sede legale in Piazza della Serenissima, 20 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – P.IVA e C.F. 02674930280, per le motivazioni evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate e riportate, ciascuna delle quali costituisce elemento idoneo a motivare il parere:

- 1) Dagli elaborati di progetto/SIA presentati dalla Ditta La M. Mineraria S.r.l. emerge che la medesima chiede la valutazione di impatto ambientale con contestuale approvazione e rilascio di una concessione mineraria e autorizzazione all'apertura di cantiere minerario sulla medesima. La concessione mineraria (che costituisce atto autonomo rispetto all'autorizzazione di cantiere) è richiesta per un ambito non comunicato, una superficie non comunicata in sede di progetto / SIA, e non delimitata/identificata ai vertici con coordinate o punti fissi, non individuata catastalmente. La prima selezione/lavorazione del minerale commisto a tufi, terre, limi, vulcanoclastiti, impurità, ecc.. è prevista parzialmente dapprima in cantiere, e successivamente in area pertinenziale ubicata in Comune di San Giovanni Ilarione. Conseguentemente i Comuni di localizzazione sono Tregnago e San Giovanni Ilarione e non il solo Comune di Tregnago come dichiarato nell'istanza presentata dalla ditta e nella correlata pubblicazione.

**ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016**

- 2) La Ditta, in data 24/07/2014, ha inviato all'autorità paesaggistica e alla Regione Veneto documentazione integrativa e successive integrazioni che costituisce variante volontaria alla documentazione progettuale/SIA originariamente presentata.  
Tale variante volontaria, risulta modificare in modo sostanziale il progetto di cantiere minerario originariamente presentato, interessa nuovi e diversi e ulteriori ambiti di scavo, modifica i volumi, le sezioni, le modalità di coltivazione, la temporalità, ecc.  
Trattasi di variante sostanziale che risulta assoggettata a nuovo iter ai sensi delle vigenti norme (pubblicazione, presentazione al pubblico, raccolta osservazioni, ecc..).
- 3) Dal raffronto della documentazione progettuale e di variante sostanziale presentata dalla Ditta emerge quanto segue:  
i volumi da estrarre e portare all'esterno del cantiere minerario risultano così aumentati e modificati:
- a. PROGETTO ORIGINARIO: ca. 160.000 mc/anno x 10 anni = 1.600.000 mc (circa 1.662.908 m<sup>3</sup>)  
Trattasi di minerale indicato a progetto come bentonite (materiale di prima categoria).  
*Calcere (materiale associato): 1.074.020 m<sup>3</sup>*  
*“Il minerale associato sarà in parte riutilizzato in loco e in parte riutilizzato in altri cantieri.”*(Relazione Tecnica).  
*“Il calcare associato stimato su valori di 1 milione di metri cubi può comprendere anche una percentuale di basalto”.*  
Coltri detritiche, eluviali e colluviali da utilizzare in loco per la ricomposizione: 257.432 m<sup>3</sup>.
- b. PROGETTO VARIANTE: ca. 160.000 mc/anno x 16 anni = 2.560.000 mc (circa 2.531.600 m<sup>3</sup>).  
Trattasi di materiale indicato a progetto come “tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caoliniche, altre vulcanoclastiti argillificate”.  
Calcari e calcareniti nummulitiche intercalate (materiale associato)  
stimati pari ad un 20% del totale: circa 632.900 m<sup>3</sup>.  
Copertura superficiale quaternaria: circa 382.900 m<sup>3</sup>.  
(Relazione geologica integrativa, cap. 8.2 *“La durata complessiva dei lavori, in via previsionale, dovrebbe aggirarsi su quasi 16 anni, compatibilmente con le esigenze di mercato, avendo previsto una produzione media annua attorno ai 160.000 m<sup>3</sup>.”* - ca. 160.000 mc/anno x 16 anni = 2.560.000 mc)  
*“Per gli interventi di ricomposizione ambientale saranno impiegate le stesse coltri detritiche, eluviali e colluviali che compongono il sito attuale”*(Relazione geologica integrativa, cap. 8.3).  
Nel progetto di variante (B) la temporalità di coltivazione è prolungata di oltre il 50% (da 10 anni a 16 anni).  
Nel progetto di variante (B) sono indicati come “tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caoliniche, altre vulcanoclastiti argillificate” anche materiali che non rientrano nella prima categoria (miniere) ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 1443/1927. Trattasi di materiali associati che vengono estratti e portati all'esterno del cantiere minerario. Non sono stati minerariamente calcolati/stimati i quantitativi (volumi) di bentonite (minerale utile) presenti all'interno del materiale precedentemente citato da coltivare (cantiere) e nell'intero giacimento. L'oggetto di richiesta riguarda una concessione mineraria di “bentonite” e l'autorizzazione per l'apertura e coltivazione del correlato cantiere minerario.  
Dalla eterogenea documentazione emerge che con la variante la ditta estrarrà e trasporterà all'esterno del cantiere i materiali precedentemente indicati (tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caoliniche, altre vulcanoclastiti argillificate) per effettuarne la selezione/prima lavorazione del minerale (bentonite) all'esterno del cantiere presso lo stabilimento minerario individuato in Comune di San Giovanni Ilarione, via Gambaretti di Sotto, 9 (Elaborato B19). La separazione dei materiali precedentemente citati da altri presenti in cantiere (vulcanoclastiti non argillificate/terre/limi/basalti/calcari nummulitici/detriti, ecc.. rifiuti minerari) viene conseguentemente effettuata nell'ambito del cantiere.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

Si richiamano le tre note della Sezione Geologia relative agli aspetti minerari e si ribadisce e si condivide quanto evidenziato dalla Struttura regionale, il cui direttore svolge anche le funzioni di ingegnere capo.

Nel merito, si ritiene che mancando, tra i vari presupposti dell'istanza, le condizioni certe di "esistenza e coltivabilità" del giacimento, non risulta ammissibile il rilascio di una concessione mineraria per la coltivazione del correlato cantiere minerario.

- 4) La documentazione di variante volontaria integrativa presentata (Relazione geologica integrativa) non quantifica/stima minerariamente il quantitativo di minerale utile (bentonite) presente a giacimento (concessione mineraria) e presente nel cantiere minerario oggetto di istanza. I dati e la relazione economica tesa a dimostrare l'economicità (e la coltivabilità) dell'intervento risultano inadeguati e fondati su dati approssimativi e apodittici.

- 5) Il sito di prima lavorazione mineraria (pertinenza) indicato solo in indirizzo in progetto (Via Gambaretti di Sotto, 9) non risulta ubicato in zona urbanisticamente e ambientalmente consona.

L'ubicazione non risulta valutata come pertinenza mineraria né rilevata e riportata in progetto/SIA. Il sito, così come indicato in solo indirizzo, non risulta idoneo alla realizzazione di un centro di lavorazione del materiale minerario né sono state progettate le strutture e gli impianti pertinenziali. Sul sito non risulta realizzabile una pertinenza mineraria idonea alla prima lavorazione/selezione del materiale estratto e collocazione del minerale utile, degli scarti, dei rifiuti di miniera e degli altri materiali. Non è esplicitata/valutata la collocazione dei necessari impianti di selezione/prima lavorazione del materiale da estrarsi e portare all'esterno del cantiere e della bentonite, né risultano valutati nel SIA tali impianti connessi alla miniera/pertinenze minerarie e correlati impatti significativi negativi sull'ambiente.

Non risultano correttamente indicate nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione le attività di selezione/prima lavorazione della bentonite (sia per il cantiere che per la pertinenza mineraria) e la collocazione dei rifiuti minerari normalmente presenti e da collocarsi in apposite strutture (D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010). Si rileva che nelle adiacenze della contrà Gambaretti è presente un pozzo acquedottistico con relativa area di rispetto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per i siti esterni, accennati in progetto, sui quali effettuare provvisoriamente l'attività mineraria di selezione/prima lavorazione del minerale non è indicata l'ubicazione, la natura e la consistenza anche ai fini delle valutazioni ambientali/V.I.A. come stabilito dalle vigenti norme.

- 6) Per quanto attiene al trasporto dei materiali estratti all'esterno del cantiere minerario, anche con riferimento alla viabilità utilizzata, si rileva che la ditta non ha valutato adeguatamente tale aspetto. Manca una sufficiente analisi degli impatti sulla viabilità pubblica, traffico, rumori e polveri (vedi SIA). Manca un coerente calcolo del numero dei mezzi impiegati.

La ditta nel progetto di variante volontaria delinea un asporto di 160.000 m<sup>3</sup>/anno (2.531.600 m<sup>3</sup>/16 anni di materiale "tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, altre vulcanoclastiti argillificate"). Stimando circa 200 giorni lavorativi annui risulterebbero 790 m<sup>3</sup>/giorno, pari a circa 1.675 t/giorno (materiale secco). Con mezzi da circa 30 t di portata risultano 56 mezzi in entrata e 56 mezzi in uscita (112 passaggi al giorno). Non si rilevano i volumi degli altri materiali (calcari – calcareniti – basalti) previsti dal progetto in asporto.

Trattasi di traffico che risulta esprimere impatti ambientalmente e tecnicamente non compatibili con i valori ambientali espressi dal più ampio contesto, con la viabilità pubblica locale che risulta inadeguata, e con i nuclei insediativi esistenti di antica origine ubicati sui percorsi. Il materiale non selezionato, estratto dal cantiere minerario, sarà trasportato presso lo stabilimento previsto in San Giovanni Ilarione, via Gambaretti di Sotto, 9.

La ditta non ha spiegato né dimostrato la necessità di portare all'esterno del cantiere minerario e cedere alcuni materiali associati (calcari, basalti, ecc..) nonché la destinazione dei materiali associati portati nel sito di pertinenza mineraria (San Giovanni Ilarione, via Gambaretti di Sotto, 9) dopo le attività di selezione e prima lavorazione (compresi i rifiuti minerari D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010).



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

I materiali associati, nella Regione Veneto, vanno prioritariamente utilizzati per la ricomposizione ambientale. Si ricorda che la D.G.R. n. 651/2007 stabilisce che: *“il materiale associato derivante dai lavori di miniera, autorizzati nello specifico comprensorio minerario della specifica miniera (cantieri minerari), va utilizzato prioritariamente per le ricomposizioni ambientali della medesima.”*

Dalla documentazione progettuale originariamente presentata ed anche dalla documentazione progettuale di variante volontaria presentata dalla ditta emerge che la medesima non risulta aver, tra l'altro, tenuto conto dei notevoli incrementi volumetrici che i materiali subiscono con lo scavo e la movimentazione.

- 7) Non si rilevano elaborati progettuali (idonee planimetrie, sezioni quotate, ecc..) per le consistenti modifiche e l'ampliamento della strada esistente, da destinare come accesso al piazzale di cantiere e ai cantieri.

Tale viabilità (percorso montano), che raccorda più località e risulta storicamente aperta alla collettività, viene posta con il progetto presentato dalla ditta al servizio del cantiere, senza garantirne la continuità e il mantenimento dei collegamenti e dei percorsi storici intercettati dai cantieri.

Anche il progetto di ricomposizione ambientale dei cantieri non tutela/ripropone/considera i percorsi montani precedentemente citati che risultano interrotti.

Inoltre il SIA e la Relazione Paesaggistica non valutano/considerano gli interventi sulla citata viabilità di accesso e sui citati sentieri.

- 8) La variante volontaria al progetto di cantiere minerario presentata dalla ditta alla Regione e all'autorità paesaggistica evidenzia che la ricomposizione ambientale finale prevede un sistema a gradoni (pedate e alzate) conformato su uno strato di riporto di coltri detritiche, eluviali e colluviali che poggia su un sistema sottostante a gradoni di non definita conformazione.

La proposta di ricomposizione ambientale finale non affronta/studia sufficientemente gli aspetti idrogeologici e ambientali connessi (sgrondo delle acque, rischio di scivolamenti/franamenti/erosioni, impianto del bosco, modalità/temporalità di ripristino, ecc..). La Relazione tecnica del progetto originario/ il SIA e la variante volontaria presentata contengono brevi e insufficienti accenni alla ricomposizione ambientale.

L'area interessata dal cantiere minerario è boscata e soggetta a vincolo idrogeologico.

L'ambito dei cantieri disboscati e conformato come da progetto aumenta le condizioni di rischio idrogeologico espresse dal contesto.

L'area ricade in Zona sismica di classe 2. Non sono stati prodotti elaborati relativi al calcolo della stabilità degli interventi di scavo e di ripristino. Tutto ciò anche per gli aspetti sismici.

Dall'analisi del progetto in rapporto alle condizioni ambientali espresse dal monte Bellocca emerge che:

- a) la morfologia attuale esprime uno *“sviluppo plano-altimetrico ad ondulazioni dolci e degradanti”*.

Di contro la ricomposizione proposta risulta a forte pendenza e a gradoni, modifica in modo altimetricamente e idrogeologicamente radicale, irreversibile e innaturale il profilo del crinale tutelato come invariante e gli altri versanti interessati dal cantiere. La ricomposizione proposta incide irreversibilmente e radicalmente sui caratteri peculiari e distintivi del monte Bellocca intaccandone l'integrità e la qualità visiva e costituendo elemento di degrado dei valori ambientali espressi dal medesimo.

Il monte Bellocca esprime connotazioni e fragilità paesaggistiche particolari che si prestano a condizioni di facile alterazione e distruzione dei caratteri connotativi.

La ricomposizione a gradoni proposta costituisce: intrusione in un sistema paesaggistico con elementi atipici estranei ed incongrui; costituisce frammentazione e destrutturazione del versante (gradoni, pedate e alzate, aumento elevato di pendenza, ecc..), e connotazione del sistema paesaggistico attuale (modifica pendenze, dei crinali vincolati, dei versanti).



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

- b) la ricomposizione proposta, con la sottrazione ancorché non definitiva di ampie aree boscate, interrompe sia il processo di consolidamento dei versanti che ecologico e ambientale di area vasta costituitosi in tempi storici su un terreno ostile.
- c) le soluzioni di mitigazioni proposte risultano inadeguate e insufficienti in rapporto alle irreversibili modificazioni previste dal progetto. L'intervento risulta incompatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti e tutelati espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

La "Relazione paesaggistica integrativa" presentata dalla ditta segnala i vincoli ma non considera le tutele ambientali previste dalle norme ostantive a valenza ambientale precedentemente citate.

I fotoinserimenti presentati dalla ditta risultano sostanzialmente insufficienti, inidonei e si limitano a rilevare la visibilità limitatamente agli scavi del lotto di cantiere considerato e non agli impatti visivi prodotti dall'insieme del cantiere. La tavola "Fase di rimboschimento" si limita a riportare 3 posizioni e risulta carente e inadeguata. L'impatto prodotto dalla rilevante modificazione dei crinali vincolati (vedi sezioni peraltro non quotate tavole "Lotto di coltivazione 1 - 2- 3- 4") viene eluso e sostanzialmente non riportato.

Tra l'altro risulta una palese discrepanza tra le sezioni precedentemente citate (linea bianca) e le Sezioni geologiche interpretative datate Luglio 2014 trasmesse con nota acquisita al prot. 351914/70.08.02 in data 19/08/2014.

I fotoinserimenti richiesti dalla Soprintendenza e presentati dalla ditta (tavola "Fase di rimboschimento") delineano uno scenario (a fine ricomposizione) che forse potrebbe trovare parziale riscontro dopo decine di anni dalla conclusione dei previsti lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione).

La documentazione per gli aspetti paesaggistici presentata dalla ditta, tenuto conto dei valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona (viabilità montana pubblica - pubblici transiti storici/sentieri - collegamento tra contrade/centri di antica origine, punti di visuale sensibile, sentieri di antica origine, invarianti e vincoli di tutela, ecc...), in rapporto all'entità degli scavi, delle modificazioni morfologiche irreversibili, delle temporalità previste, risulta carente, inidonea a dimostrare la compatibilità degli impatti previsti.

- 9) Il sito è ubicato in area vincolata per gli aspetti idrogeologici e paesaggistici (D. Lgs. n. 42/2004). E' connotato dalla presenza di bosco, da percorsi montani di antica origine, da storica linea confinaria (osservazione n.3 dell'Associazione culturale Teuta Gwened), nonché da vincoli di natura ambientali quali buffer zone (art. 12.11), aree di tutela naturalistico-ambientale (art. 12.10 Monte Bellocca e Monte Perdonega), ecc. Si richiamano la Tavola 3 del P.T.C.P. e la Tavola 4 del P.A.T.

Il cantiere ricade per una piccola parte in un ambito di riqualificazione e rinaturalizzazione ambientale (art. 12.13).

Le norme a valenza ambientale (PAT e successivamente il PI) risultano ostantive alla realizzazione del cantiere minerario oggetto di istanza che prevede radicali ed esasperati sbancamenti e risagomature, rilevanti disboscamenti e impattanti modificazioni dell'assetto morfologico/idrogeologico, che, durante i lavori e a ricomposizione avvenuta, determina una incompatibile impattante alterazione del paesaggio, del profilo e pendenza dei crinali tutelati, dell'assetto idrogeologico e la creazione di innaturali gradonature (alzate e pedate).

Vedasi:

- a) art. 10.4.3 Aree boschive. Non è ammessa l'apertura di nuove strade - vanno evitati comunque scavi e movimenti terra rilevanti;
- b) art. 9.2.5 Crinali e cime (...) per una ampiezza di 50 metri da ogni lato di (...) crinali (totale 100 metri) è vietata la realizzazione di interventi che possono alterare in forma definitiva il profilo paesaggistico collinare quali l'esecuzione di movimenti terra che provocano la variazione della sezione naturale dei pendii e delle scarpate (...);
- c) art. 12.10 Ambiti di tutela naturalistico-ambientale che richiama l'art. 9.3.1 - Invarianti da tutelare (...) gli elementi (...) che ne compongono e connotano l'insieme del loro pregio naturalistico ambientale e paesaggistico.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

### Prescrizioni:

- 1d) la salvaguardia delle specifiche particolarità idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali (...)
  - 2) non è ammessa l'apertura o l'ampliamento di cave o discariche (...);
  - 3) non è ammessa l'apertura di nuove strade che non siano strade agro-silvo-pastorali (...)
  - 5a) con l'esclusione di sbancamenti e terrazzamenti che modifichino l'assetto idrogeologico o determinino una alterazione significativa del paesaggio e del profilo dei terreni.
- d) art. 12.11 Aree di connessione naturalistica (buffer zone) - prescrizioni:
- 5) Per tali aree vanno previste specifiche misure di tutela, ed in particolare:  
(...)
  - d) i nuclei boscati (...) vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agro ecosistemi. (...)"

L'area del Monte Bellocca costituisce area preferenziale per la realizzazione di parchi territoriali a valenza naturalistico-ambientale. Le particolari valenze ambientali e valenze/condizioni vegetazionali, idrogeologiche, morfologiche, pedologiche espresse dal Monte Bellocca costituiscono invarianti soggette a tutela e valorizzazione (si richiama l'art. 9.3.1. del P.A.T.).

Il Monte Bellocca oltre a costituire un elemento di rilevante valenza paesaggistica ed ambientale, rappresenta una rarità e singolarità dal punto di vista geo-morfologico, essendo uno dei tre esempi di rilievi vulcano-conici della Lessinia, visibile da ogni prospettiva. Il contesto rappresenta quindi un elemento di elevato valore simbolico del paesaggio veronese.

- 10) Il proponente non analizza il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15/05/2012: "Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 05/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/CR del 13/12/2011)".

Le due sorgenti rilevate dalla ditta vengono rimosse/coinvolte direttamente a monte, a valle e alla scaturigine dai lavori minerari. Tali sorgenti costituiscono elementi costitutivi del sistema ambientale del Monte Bellocca (area di connessione naturalistica).

Si rileva che il cantiere minerario e relative attività che troverebbe sviluppo al di sopra di uno strato residuale di natura incerta (spessore medio di circa un metro - come da integrazione trasmessa in data 13/11/2014 prot. n. 483217 alla variante volontaria al progetto - Allegato 2) di "tufi, tuffiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, vulcanoclastiti; livelli o lenti di calcari a nummuliti" (vedi carta geologica) non risulta garantire (in assenza di specifiche verifiche e/o apposite realizzazioni di uno specifico strato impermeabile e con adeguate pendenze e tecniche di collocazione del materiale associato soprastante ai fini ricompositivi) l'assenza di impatti negativi significativi/interferenze tra l'area di cantiere e l'acquifero sottostante, e le sorgenti e i pozzi ad uso idropotabile posti a valle del cantiere.

Si evidenzia che la Relazione geologica integrativa conclude evidenziando quanto segue:

*"Per quanto riguarda le modalità operative e agli altri aspetti del programma di coltivazione si rinvia alla già citata "Relazione tecnica" dello studio Conte & Pegorer - LTS del 2007."*

Si rileva che in varie parti si fa riferimento a documentazioni progettuali del 2007. Si evidenzia che il progetto da considerarsi è stato presentato dalla ditta in data 12/11/2009, acquisita al prot. VIA n. 642975/45.07 in data 17/11/2009 con Relazione tecnica e SIA ed elaborati datati 11/11/2009.

Quanto evidenziato nel precedentemente citato Allegato 2 della integrazione trasmessa in data 13/11/2014 prot. n. 483217 alla variante volontaria al progetto, risulta in contrasto con quanto dichiarato e previsto al punto 4.4.2.2 del SIA (l'area non verrà impermeabilizzata proprio per garantire la naturale infiltrazione dell'acqua verso la zona vadosa) e punto 4.4.1.2 del SIA (realizzazione di un fossato/vasca di contenimento a valle del cantiere per la raccolta delle acque meteoriche e smaltimento per infiltrazione).



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

Il fossato/vasca di contenimento a valle del cantiere non è stato dimensionato né valutato per gli aspetti connessi alla dispersione delle acque, atteso che le medesime dovrebbero contenere limi bentonitici. Sul medesimo confluiscono le acque di dilavazione dell'intero cantiere che dovrebbero infiltrarsi poi nel sottosuolo. Per tali acque va dimostrata la composizione, il non danneggiamento delle falde acquifere e la stabilità del suolo e dell'argine a valle (art. 103 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e art. 30 del PTA). Va dimostrato il rispetto dell'art. 39 comma 3 del PTA e il rispetto dei limiti di emissione del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per gli scarichi su suolo (aspetti afferenti all'autorizzazione allo scarico e ai rischi di inquinamento).

Inoltre tale vasca di raccolta/fossato non risulta dimensionata e valutata per gli aspetti connessi alla stabilità anche in condizioni sismiche.

D'altro verso, senza una idonea soluzione (che progettualmente manca) per il contenimento/regimazione delle acque meteoriche, le acque piovane rappresentano un rilevante rischio idrogeologico/impatto ambientale (erosioni, dilavamenti, scivolamenti) non valutato/risolto.

A sud dell'area di scavo (cantiere minerario), nelle immediate adiacenze del medesimo, la Carta Tecnica Regionale individua tre pozze/stagni di raccolta delle acque da scaturigini (due vicino a quota 725 m s.l.m. di cui una con percorso di accesso specifico e una vicino a quota 665,7 m s.l.m.).

Il progetto presentato nulla riferisce in merito alle medesime, alle connesse fragilità e valenze naturalistiche e correlati potenziali impatti negativi significativi, nonché alla conservazione dell'alimentazione delle stesse che risultano poste vicine ai livelli di base dello strato geologico nel quale si dichiara il rinvenimento costituito da bentoniti all'interno della formazione di "tufi, tufiti argillificate, argille bentonitiche e caolinitiche, vulcanoclastiti; livelli o lenti di calcari a nummuliti".

- 11) Per quanto attiene allo studio degli aspetti climatici (SIA datato Novembre 2009) sono stati investigati solo i periodi anteriori al 2000 che evidenziano tendenze a cambiamenti rilevanti (temperature, precipitazioni, eventi, ecc..). Sono note importanti variazioni climatiche (precipitazioni, temperature, venti) successive a tali periodi non investigate (2000-2014). L'ambito afferente è stato interessato da forti ed improvvisi eventi piovosi con conseguenti allagamenti, in particolare nell'ultimo decennio (piene ed allagamenti del torrente Tramignola, progno di Illasi e torrente Alpone, e correlati danni/emergenze, ecc..)

Non sono stati investigati i venti e gli ambiti di ricaduta delle polveri tenuto conto dell'ubicazione del cantiere e della composizione dei materiali movimentati.

Il materiale in uscita dal cantiere risulterebbe dirigersi (almeno fino alla eventuale realizzazione della pertinenza mineraria in San Giovanni Ilarione) prioritariamente verso Tregnago e da Tregnago verso Illasi lungo la SP10, verso la SR11 e San Martino Buon Albergo/Tangenziale Sud. In alternativa tale materiale dovrebbe dirigersi verso San Giovanni Ilarione e Montecchia di Crosara, SP17 Monteforte d'Alpone e da qui verso Soave San Bonifacio.

La stazione considerata di Bosco Chiesanuova non risulta rappresentativa.

Le stazioni di San Martino Buon Albergo e San Bonifacio evidenziano criticità (superamento dei valori limite) rilevate dal SIA ma non considerate in rapporto all'ulteriore traffico prodotto dal cantiere minerario.

Il SIA risulta tarato sul progetto originario presentato. In realtà la ditta ha presentato una variante sostanziale al progetto originario senza aggiornare il SIA.

Le matrici sviluppate nel SIA (capitolo 4.3.3 Quadro Ambientale) risultano carenti, non adeguatamente motivate e incongrue anche in rapporto agli elementi e alle criticità precedentemente evidenziate.

L'unica alternativa considerata sinteticamente risulta l'alternativa zero. Altre alternative quali rispetto dell'invariante paesaggistica (crinale) e/o mantenimento in cantiere dei materiali associati per la ricomposizione e/o asporto del solo materiale utile di miniera (bentonite) dal cantiere, ecc.. non sono state considerate.



## ALLEGATO B alla Dgr n. 1209 del 26 luglio 2016

pag. 24/24

Quanto sopra trova riscontro anche a valutazione della variante sostanziale presentata dalla ditta che esprime sostanzialmente le carenze precedentemente evidenziate. La modificazione del cantiere originario in un nuovo e diverso cantiere che non intacca parte del versante ovest del monte Bellocca non supera gli elementi ambientali e minerari ostativi alla realizzazione dell'opera emersi.

Le misure di mitigazione previste nel SIA risultano inadeguate e insufficienti a contenere entro limiti accettabili le perturbazioni alle componenti ecosistemiche. Inoltre tali misure nel SIA vengono solo consigliate. Le mitigazioni previste devono essere valutate, cogenti, e risultare idonee a ridurre l'effetto dannoso sulle componenti ambientali.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento.

Il Segretario della  
Commissione V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Visto-Il Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Settore V.I.A.  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*